Civile Ord. Sez. L Num. 18817 Anno 2019
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO
Data pubblicazione: 12/07/2019

ORDINANZA

sul ricorso 5209-2014 proposto da:

[redacted] elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA 20, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO IACOVINO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

[redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DONIZETTI GAETANO 20, presso lo studio dell'avvocato ANNA MANDORLO,

2019
1768

rappresentata e difesa dall'avvocato MATTEO IACOVELLI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 245/2013 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 09/12/2013 R.G.N. 9/2012.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RILEVATO CHE

1. il Tribunale di Campobasso, in ragione della ingiustificata sottrazione dei compiti in precedenza svolti da [redacted] inquadrato nella qualifica professionale di Ingegnere, categoria D, posizione economica D4, del CCNL del comparto Enti locali, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal dipendente, condannò la Provincia di Campobasso datrice di lavoro al risarcimento del danno così quantificato: euro 30.000,00 a titolo di danno patrimoniale determinato dalla riduzione dei compensi di cui all'art. 18 l. n. 109 del 1994 ed euro 7.654,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori;

2. la locale Corte di Appello, adita da entrambe le parti, ha poi accolto l'appello dell'amministrazione, rigettando le domande proposte dal [redacted] con il ricorso introduttivo del giudizio, respingendo anche l'appello incidentale di questi e compensando le spese;

3. la Corte territoriale ha accertato "l'inesistenza del dedotto demansionamento"; da una nota del 30 ottobre 2000 ha evinto "che già prima dell'incidente nel quale il [redacted] rimase coinvolto lo stesso aveva chiesto altro personale a propria completa disposizione o in alternativa di essere sollevato da alcuni dei lavori nella premessa indicati, <considerato che i suddetti lavori per la complessità della procedura richiedono un notevole impegno, sia tecnico che amministrativo>"; secondo la Corte, dunque, "l'operato del dirigente appare tutt'altro che ingiustificato, essendo viceversa fondato su concrete, reali esigenze rappresentate dallo stesso [redacted] nonché sulla necessità di non rallentare o fermare i cantieri e le connesse attività tecnico-amministrative di cui quest'ultimo aveva una conoscenza non più attuale a causa della sua lunga assenza"; "al suo rientro – continua la Corte – il [redacted] aveva dunque ritrovato intatto il suo pacchetto di pratiche che, come si evince dalle risultanze processuali, erano rimaste nel suo ufficio durante la sua assenza e che soltanto successivamente, in conformità della sua precedente richiesta, in parte vennero redistribuite tra altri tecnici";

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

escluso il demansionamento la Corte di Appello ha escluso anche il conseguenziale risarcimento del danno, con rigetto dell'appello incidentale del Perrino, teso ad ottenere una maggiore quantificazione dello stesso, con assorbimento degli ulteriori motivi del gravame principale;

4. per la cassazione di tale sentenza propone ricorso [redacted] con 3 motivi, cui resiste la Provincia di Campobasso con controricorso;

CONSIDERATO CHE

1. con il primo motivo di ricorso si denuncia "omessa motivazione e/o confutazione critica delle motivazioni poste a base della sentenza di primo grado ex art. 360 c.p.c. n. 4 e n. 5 c.p.c.", sull'assunto che "in caso di decisione difforme da quella del giudice di primo grado", la Corte di Appello "non può ricorrere a motivazione arbitraria e illogica, omettendo di confutare criticamente la motivazione di primo grado";

la censura è inammissibile in quanto non riconducibile ad una delle ipotesi di critica vincolata previste dall'art. 360 c.p.c., invocandosi un inesistente principio di diritto (di cui neanche si indica la matrice) che opera invece all'opposto allorquando la sentenza di appello è motivata *per relationem* alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (di recente v. Cass. n. 27112 del 2018) e non quando, come nella specie, il giudice d'appello sia giunto ad una decisione difforme mediante una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quelle effettuata in prime cure e parte ricorrente neanche illustra il perché tale diversa valutazione sarebbe "arbitraria e illogica";

2. con il secondo motivo si denuncia "omessa, carente, erronea e/o illogica motivazione su di un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c.; violazione e falsa applicazione art. 2087 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c."; si lamenta che la Corte territoriale avrebbe fondato il suo giudizio sulla nota prot. n. 1704 del 30.10.2000 "anteriore di oltre un anno rispetto al

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

demansionamento" avvenuto dopo l'incidente occorso a[redacted] si deduce che dall'istruttoria svolta in primo grado sarebbe "inequivocabilmente dimostrato il mutamento occorso nell'ambito lavorativo all'ing. Perrino a seguito dell'assenza per malattia del luglio-dicembre 2001" e che dalla stessa istruttoria sarebbe emerso "uno svuotamento pressoché totale dell'attività lavorativa" precedentemente compiuta;

anche tale motivo è inammissibile non solo perché si duole di carenze motivazionali non più sindacabili secondo il testo novellato del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., della cui vigenza parte ricorrente non pare essersi avveduta visto che formula la censura secondo la precedente formulazione della disposizione non più applicabile alla sentenza impugnata, ma anche perché non rispetta gli enunciati espressi da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 e non enuclea il fatto storico decisivo di cui sarebbe stato omesso l'esame; quanto alla eccepita violazione di legge, che presupporrebbe la mediazione di una ricostruzione dei fatti storici incontestata, all'evidenza il motivo propone una diversa valutazione delle risultanze probatorie, come è reso evidente dal richiamo ai materiali di causa, pretendendo un controllo del tutto estraneo al giudizio di legittimità;

3. parimenti inammissibile risulta il terzo mezzo con cui si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2059 c.c. e 18 l. n. 108 del 1994, lamentando che "le condotte illegittime" adottate dall'Amministrazione avrebbero cagionato danni patrimoniale e non patrimoniali, mentre la Corte territoriale avrebbe "ritenuto assorbite le censure proposte con l'appello incidentale" del [redacted] sulla quantificazione effettuata in primo grado;

esso si fonda su presupposti errati in quanto la Corte molisana ha respinto l'appello incidentale del [redacted] proprio perché ha ritenuto che nessun inadempimento si era consumato in suo danno, per cui ovviamente alcun danno andava risarcito;

4. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento di euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 9 maggio 2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale